

OGGETTO: **PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA SOSPESI PER IL COVID-19 E PROROGA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA**  
**ISTRUZIONI INAIL PER LE ULTERIORI MODALITÀ DI RATEIZZAZIONE**

Considerato che:

- a) l'art. 97 del d.l. 14/08/2020, n. 104 <sup>(\*)</sup> (cd «decreto Agosto» - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020) ha previsto due ulteriori modalità di rateizzazione dei pagamenti dei premi sospesi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38/2020), alternative a quelle stabilite dagli articoli 126 e 127 del d.l. 19/05/2020, n. 34 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 17/07/2020, n. 77 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020),
- b) l'art. 99 dello d.l. n. 104/2020 <sup>(\*\*)</sup> ha prorogato i termini di sospensione dei versamenti di somme derivanti dalle cartelle di pagamento e modificato il termine di decadenza dal beneficio della rateazione stabilito dall'art. 19, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 602 <sup>(\*\*\*)</sup>;

---

<sup>(\*)</sup> **Art. 97 del d.l. n. 104/2020**

**Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi**

1. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.748 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

omissis

<sup>(\*\*)</sup> **Art. 99 del d.l. n. 104/2020**

**Proroga riscossione coattiva**

1. All'articolo 68, commi 1 e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 65,7 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e in 165,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Omissis

<sup>(\*\*\*)</sup> **Art. 19, comma 3, del d.P.R. n. 602/1973**

In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate (per i piani di dilazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 15 ottobre 2020, la decadenza dal beneficio delle rateizzazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di **dieci rate**, anche non consecutive, **invece delle cinque rate** ordinariamente previste, ndr), anche non consecutive:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

con la circolare n. 35 del 14 settembre scorso, l'INAIL ha fornito le seguenti istruzioni operative riguardanti le nuove modalità di recupero dei premi sospesi e illustrato le novità relative all'attività degli agenti della riscossione.

#### **A. Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi**

Gli articoli 126 e 127 del d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, hanno stabilito che i versamenti sospesi ai sensi dell'art. 18 del d.l. 8/04/2020, n. 23, dell'art. 5 del d.l. 2/03/2020, n. 9, nonché degli articoli 61 e 62 del d.l. 17/03/2020, n. 18, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Con circolare 27/05/2020, n. 23 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 30/2020, ndr) – a cui si fa rinvio per quanto qui non modificato –, l'INAIL ha fornito le istruzioni operative riguardanti le disposizioni di cui agli artt. 126 e 127 testé citati.

L'art. 97 del d.l. n. 104/2020 ha stabilito, in alternativa alle citate modalità di versamento dei premi sospesi stabilite dai richiamati articoli 126 e 127, due ulteriori modalità di rateizzazione dei pagamenti senza applicazione di sanzioni e interessi:

- 1) versamento del 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 e del restante 50 per cento mediante rateizzazione, fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 gennaio 2021;
- 2) versamento del 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 e del restante 50 per cento mediante rateizzazione, fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 gennaio 2021.

L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro. Per espressa previsione normativa non è consentito il rimborso di quanto già versato.

Possono beneficiare di queste ulteriori rateizzazioni dei versamenti:

- a) i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:
  - 1) con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del d.l. n. 23/2020 (ossia nel 2019, n.d.r.) che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
  - 2) con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del d.l. n. 23/2020 (ossia nel 2019, n.d.r.), che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese

---

c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater.

- di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
- b) i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019 e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa;
- c) i soggetti operanti alla data del 23 febbraio nei Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo', individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 (la cd "zona rossa", n.d.r.).
- d) i soggetti elencati al comma 2 dall'art. 61 del d.l. n. 18/2020 <sup>(\*\*\*\*)</sup>, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.

---

**(\*\*\*\*) art. 61, comma 2, del d.l. n. 18/2020**

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai seguenti soggetti:

- a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
- b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale da gioco e biliardi;
- d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
- n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
- t) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

**B. Istruzioni per la ripresa dei versamenti al 16 settembre 2020**

Ai numeri di riferimento da indicare nel modello F24 alla ripresa dei versamenti riportati al paragrafo B (“Istruzioni per la ripresa dei versamenti al 16 settembre 2020”) della citata circolare INAIL n. 23/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 30/2020, n.d.r.), si aggiungono i seguenti, da utilizzare in caso di versamento rateale ai sensi dell’art. 97 del d.l. n. 104/2020.

«1) Versamento del 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 e del restante 50 per cento mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 gennaio 2021:

**999226** per i soggetti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 (la cd “zona rossa”, n.d.r.);

**999228** per i soggetti indicati alle lettere a) - t) dell’articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato;

**999230** per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;

**999232** per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;

**999234** per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;

**999236** per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;

**999238** per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019;

**999240** per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.

2) Versamento del 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 e del restante 50 per cento mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 gennaio 2021:

**999227** per i soggetti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 (*la cd "zona rossa", n.d.r.*);

**999229** per i soggetti indicati alle lettere a) - t) dell'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato;

**999231** per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;

**999233** per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;

**999235** per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;

**999237** per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;

**999239** per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019;

**999241** per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.»

**Il riepilogo delle scadenze per la ripresa versamenti e degli adempimenti sospesi, completo dei numeri di riferimento da indicare nel modello F24**, è riportato nel prospetto disponibile al link <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg2-circolare-inail-n-35-del-14-settembre-2020.pdf>.

**C. Servizio online per la comunicazione delle sospensioni dei versamenti e degli adempimenti**

Come già indicato nelle circolari INAIL n. 21 e 23 del 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 28 e 30 del 2020, n.d.r.), gli interessati devono comunicare all'Istituto, con l'apposito servizio online, di aver effettuato la sospensione dei versamenti.

Il servizio online, attualmente in corso di aggiornamento, permetterà anche a coloro che hanno già presentato la comunicazione di sospensione di modificare la modalità di pagamento precedentemente scelta.

Il servizio online dovrebbe essere aggiornato con le disposizioni stabilite dall'art. 97 del d.l. n. 104/2020 entro il corrente mese di settembre.

**D. Proroga della riscossione coattiva**

L'art. 99, comma 1 del d.l. n. 104/2020 ha apportato ulteriori modifiche all'art. 68, commi 1 e 2-ter, del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.

Per effetto di tali modifiche, come indicato nel sito dell'Agenzia delle entrate-riscossione, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 15 ottobre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, cioè entro il 30 novembre 2020.

Sono inoltre sospese fino al 15 ottobre 2020 le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.

Resta fermo che nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 (la cd "zona rosa", n.d.r.), i termini delle sospensioni decorrono dal 21 febbraio 2020. Per i piani di dilazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 15 ottobre 2020, la decadenza dal beneficio delle rateizzazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di **dieci rate**, anche non consecutive, **invece delle cinque rate** ordinariamente previste.